Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 11 febbraio 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *Gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione del fascicolo 1° e 2°, volume IV, e del fascicolo 1°, volume V, edizione normale dell'anno 1937-XVI, nonchè dei fascicoli 6°, 7°, 8° e 9°, volume IV, dell'edizione economica dell'anno 1937-XVI.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, palazzo di via Arenula, Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 17 giugno 1937-XV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 21 giugno 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Brighi Dino fu Pio.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 25 giugno 1937-XV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 3 gennaio 1922, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Bruno Dario fu Antonio.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 25 giugno 1937-XV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 1° maggio 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor De Santis Pietro fu Giuseppe.

Con Regi Magistrali decreti in data San Rossore 25 e 10 giugno 1937-XV, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 12 giugno 1919 e 12 novembre 1921, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere e ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Gianni Dialma fu Angelo.

Con Regio Magistrale decreto in data San Rossore 25 giugno 1937-XV, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 14 dicembre 1924, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Maresca Achille di Luigi.

(429)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. **2438.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 luglio 1937-XV, n. 1517, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 27 dicembre 1937-XVI, n. **2439.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1911, il quale modifica i requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1911, il quale modifica i requisiti per l'ammissione dei capitani di corvetta all'Istituto di guerra marittima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2440.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1574, concernente ritocchi agli aggi di riscossione degli esattori delle imposte dirette e rimborso a carico dei Comuni degli aumenti di retribuzione concessi dal 9 maggio 1937-XV al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 luglio 1937-XV, n. 1574, concernente ritocchi agli aggi di riscossione degli esattori delle imposte dirette e rimborso a carico dei Comuni degli aumenti di retribuzione concessi dal 9 maggio 1937-XV al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2441.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del comune di Borgo Panigale a quello di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 novembre 1937-XVI, n. 1973, concernente l'aggregazione del comune di Borgo Panigale a quello di Bologna.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 29 novembre 1937-XVI, n. 2442.

Istituzione di nuove sedi notarili nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Considerata la necessità di provvedere all'istituzione di alcune sedi notarili nell'Africa Orientale Italiana, oltre quelle previste dagli ordinamenti in vigore;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituita una sede notarile ad Asmara in aggiunta a quella già prevista dall'ordinamento giudiziario per l'Eritrea, approvato con R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1649.
Sono inoltre istituite una sede notarile a Massaua ed una a Dessiè.
Con successivo decreto del Ministro per l'Africa Italiana saranno determinate le circoscrizioni dei nuovi uffici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 36. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2443.
Nuove norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Riconosciuta la necessità di estendere alla Libia, con modifiche, il R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, che stabilisce nuove norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, che stabilisce per il Regno nuove norme sul procedimento di ingiunzione e su quello per convalida di sfratto è applicabile in Libia con le modifiche contenute nei seguenti articoli.

Art. 2.

Sono sostituiti il presidente del tribunale, il giudice della sezione di tribunale ed il presidente della giudicatura nelle competenze e nelle funzioni attribuite nel Regno al pretore dal R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531.

E' sostituito l'arbitro conciliatore nelle competenze e nelle funzioni attribuite nel Regno al conciliatore dal decreto Reale suddetto.

Sono parimenti sostituite le cancellerie dei tribunali, delle sezioni dei tribunali e delle giudicature, nelle funzioni attribuite dal decreto Reale medesimo alle cancellerie delle preture.

Art. 3.

La prova dei crediti, delle merci e di altre cose fungibili ai fini dell'art. 1 del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, può risultare, oltre che nei modi indicati in detto articolo, anche dalle scritture che siano ritenute valide secondo la consuetudine locale.

Art. 4.

In sostituzione del testo unico, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, di cui è cenno nell'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, si intendono richiamate le speciali disposizioni vigenti in Libia, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici e dei proventi dei pubblici servizi.

Art. 5.

L'istanza per l'emanazione del decreto di ingiunzione può essere fatta, oltre che nei modi indicati nell'art. 7 del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, anche oralmente, avanti il cancelliere del giudice competente, il quale redige apposito verbale, contenente quanto è prescritto per il ricorso negli articoli 8 e 9 del decreto Reale suddetto.

Il giudice emana in calce al verbale il provvedimento adottato ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto Reale medesimo, ed in caso di accoglimento del ricorso, copia del verbale e del decreto è notificata all'altra parte a cura del ricorrente.

Art. 6.

Nell'ipotesi prevista nel terzo capoverso dell'art. 11 del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, il termine che può stabilire il giudice, in deroga a quello indicato nel secondo capoverso dell'articolo stesso, non può eccedere i giorni 30 se l'intimato risiede nei Commissariati provinciali; se l'intimato risiede nel territorio militare del Sud, o nel Regno o in altra colonia o possedimento italiano, il termine non potrà essere inferiore a giorni 30 nè superiore a 180.

La stessa facoltà hanno i giudici degli uffici giudiziari situati nel territorio militare del Sud, qualora gli intimati risiedano rispettivamente in uno dei Commissariati provinciali nel Regno o in altre colonie o possedimenti italiani.

Art. 7.

Il ricorso ed il decreto di ingiunzione devono essere notificati entro il termine di giorni 45 dalla data del decreto se la notificazione debba avvenire nel territorio dei Commissariati provinciali, ed entro il termine di giorni 90 se la notificazione debba avvenire nel Regno.

Quando la notificazione debba avvenire nel territorio militare del Sud o nel territorio di altre colonie o possedimenti italiani, il termine deve essere fissato dal magistrato in misura che non potrà mai essere inferiore a quello fissato per la notificazione nel Regno e non superiore a giorni 180.

Parimenti il termine deve essere fissato dal giudice nei limiti indicati nel capoverso che precede, qualora il decreto sia stato emanato dai magistrati degli uffici giudiziari del territorio militare del Sud e l'intimato non risiede nel territorio di giurisdizione del magistrato suddetto.

Il decreto di ingiunzione diventa inefficace se la notificazione non sia eseguita nel termine prescritto.

Art. 8.

Oltre che nei modi stabiliti nell'art. 15 del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, l'opposizione può essere fatta con dichiarazione orale o per iscritto, nella cancelleria del magistrato che ha emesso l'ordine di pagamento o di consegna. Non occorre addurre motivi.

Nelle località che non siano sedi di uffici giudiziari, l'opposizione può anche essere presentata presso un ufficio di Governo o Comando dei carabinieri Reali o della Polizia coloniale.

Art. 9.

Qualora l'opposizione sia stata proposta ai sensi dell'articolo 8, il funzionario che la riceve redige apposito verbale.

Nell'ipotesi prevista nel capoverso dell'articolo suddetto, il funzionario trasmette subito il verbale alla cancelleria del giudice che ha emanato il provvedimento, avvertendolo, a spese di parte, della trasmissione, possibilmente per telegrafo.

Il giudice, in calce al verbale, fissa con suo decreto l'udienza di comparizione nei termini stabiliti dall'art. 15 del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531.

Il decreto è notificato alla parte a cura della cancelleria ed a spese dell'opponente.

Art. 10.

I termini a comparire sia nell'ipotesi dell'art. 15 del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, che in quella dell'articolo precedente, possono essere dal giudice aumentati qualora alcuna delle parti non abbia fatto l'elezione di domicilio ai

sensi del primo comma dell'art. 8 del decreto Reale medesimo o risiedano in località diversa da quella ove ha sede l'autorità giudiziaria adita.

Art. 11.

Ogni decreto di ingiunzione è soggetto al pagamento della tassa nel termine di giorni trenta dalla data di emanazione o da quello in cui è divenuto esecutivo.

Il decreto di ingiunzione emesso dal giudice, nei limiti della competenza del pretore o del tribunale, è soggetto al pagamento della tassa fissa di L. 5.

Qualora il decreto sia immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, ovvero non impugnabile ai sensi del secondo comma dell'art. 22 dello stesso decreto, in luogo della tassa fissa suddetta sono dovute le tasse stabilite dalla tariffa vigente in Libia per le sentenze definitive.

Parimenti si applicano dette tariffe, oltre la tassa fissa di cui sopra, ai decreti muniti di clausola di provvisoria esecuzione o comunque divenuti esecutivi.

In caso di inosservanza dei termini stabiliti nel primo comma, sarà dovuta la sopratassa stabilita dalla legge finanziaria vigente in Colonia.

Restano ferme le norme contenute nei capoversi 2 e 7 dell'art. 28 del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nel 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Libia;

Le domande di decreto di ingiunzione, presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e le licenze per definita locazione, intimate prima della stessa data, sono regolate dalle leggi anteriori, relative alla competenza ed al provvedimento.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel titolo III, capo III, dell'ordinamento giudiziario della Libia, approvato con il R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1937-XVI, n. 2444.

Modificazioni al R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 924, sull'istituzione di Tribunali Sciaraitici in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 29 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia;

Visto l'art. 38 dell'ordinamento giudiziario per la Libia, approvato con R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2167;

Visto il R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 924, relativo all'istituzione di Tribunali Sciaraitici in Libia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, sentito il Governatore generale della Libia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti in Libia i seguenti Tribunali Sciaraitici in aggiunta a quelli istituiti con R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 924:

1) Tribunale Sciaraitico di en-Nofilia, con giurisdizione sul territorio dell'omonima residenza e con sede ad en-Nofilia;

2) Tribunale Sciaraitico di Porto Bardia, con giurisdizione sul territorio dell'omonima residenza e con sede a Porto Bardia;

3) Tribunale Sciaraitico di Tocra, con giurisdizione sul territorio dell'omonima residenza e con sede a Tocra;

4) Tribunale Sciaraitico di Brak, con giurisdizione sul territorio della omonima sottozona militare e con sede a Brak;

5) Tribunale Sciaraitico di Ghat, con giurisdizione sul territorio dell'omonima sottozona militare e con sede a Ghat.

Art. 2.

La giurisdizione del Tribunale Sciaraitico di Murzuk è limitata al territorio della sottozona militare omonima.

Art. 3.

E' soppresso il Tribunale Sciaraitico di Giado.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2445.

Modificazione all'art. 73 delle norme per l'esecuzione dell'ordinamento giudiziario della Libia, approvate dal R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2168.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 27 giugno 1935-XIII, n. 2168, che approva le norme per la esecuzione dell'ordinamento giudiziario per la Libia;

Ritenuta la opportunità di estendere agli atti dei Tribunali Rabbinici il beneficio della esenzione dalle tasse e dai diritti prevista dall'art. 73 del predetto decreto Reale per gli atti dei Tribunali Sciaraitici:

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretaro di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

All'art. 73 delle norme per l'esecuzione dell'ordinamento giudiziario per la Libia, approvate dal R. decreto 27 giugno 1935, n. 2168, è aggiunto il seguente capoverso:

« La stessa esenzione da tasse e diritti è concessa, per gli atti dei Tribunali Rabbinici, a coloro che producono un certificato del rabbino, confermato dal Municipio o dall'Ufficio di Governo del luogo di residenza, comprovante la loro indigenza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 35. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1937-XVI, n. 2446.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Primavera Siciliana ».

N. 2446. R. decreto 20 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per la cultura popolare, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Primavera Siciliana ».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 2447.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 6 Chiese in provincia di Varese.

N. 2447. R. decreto 14 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 6 Chiese situate in territorio della provincia di Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 2448.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dei Santi Benedetto e Scolastica, in Roma.

N. 2448. R. decreto 14 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi dell'Arciconfraternita dei Santi Benedetto e Scolastica, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 2449.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Bitetto (Bari).

N. 2449. R. decreto 14 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di beneficenza nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Bitetto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 ottobre 1937-XV, n. 2450.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma del Carmine, in Palazzo Adriano (Palermo).

N. 2450. R. decreto 14 ottobre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di Maria SS.ma del Carmine, con sede in Palazzo Adriano (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 10 gennaio 1938-XVI, n. 16.

Protezione temporanea alle invenzioni industriali e a modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XIX Fiera di Milano che si terrà a Milano dal 12 al 27 aprile 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella XIX Fiera di Milano che si terrà a Milano dal 12 al 27 aprile 1938-XVI, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 394, foglio 31. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° febbraio 1938-XVI.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di S. Prisco (Napoli).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di S. Prisco (Napoli);

Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di S. Prisco (Napoli) sono sciolti a norma del capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con Regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(476)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 1° febbraio 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la sentenza del Regio tribunale di Trapani in data 14 novembre 1937-XVI con la quale è stato dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 68 e 69 del citato Regio decreto-legge, nei riguardi della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani);

Considerata pertanto la necessità di sciogliere e di mettere in liquidazione la Cassa rurale predetta con la speciale procedura prevista nel capo VIII del citato testo unico;

Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani) e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(478)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1937-XVI.

Determinazione del termine di decadenza per la richiesta di assegni e di rimborsi alla gestione degli assegni familiari agli operai dell'industria regolata dal R. decreto-legge 21 agosto 1936, n. 1632, e dai decreti Ministeriali 11 settembre 1936 e 17 aprile 1937.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 33 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, recante disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale e il Collegio sindacale per la gestione degli assegni familiari agli operai dell'industria, già regolata dal R. decreto-legge 21 agosto 1936, n. 1632, dalla legge di conversione 18 gennaio 1937, n. 404, e dai decreti Ministeriali 11 settembre 1936, e 14 aprile 1937;

Decreta:

È fissato al 30 giugno 1938-XVI il termine entro il quale, sotto pena di decadenza, possono essere chiesti gli assegni da parte degli aventi diritto e i rimborsi da parte dei datori di lavoro alla gestione degli assegni familiari agli operai dell'industria, regolata dal R. decreto-legge 21 agosto 1936, n. 1632, dalla legge di conversione 18 gennaio 1937, n. 404, e dai decreti Ministeriali 11 settembre 1936 e 14 aprile 1937.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(502)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1938-XVI.

Attribuzione alla gestione del commercio, della corresponsione degli assegni familiari dovuti ai dipendenti dai gestori degli uffici di vendita, delle sezioni vendita dei depositi e delle rivendite dello Stato, nonchè ai dipendenti dagli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio dello Stato.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, recante disposizioni per il perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera;

Vista la richiesta contenuta nella lettera 12 agosto 1937, n. 04.14866 della Amministrazione dei monopoli dello Stato per l'applicazione del regime degli assegni familiari al personale ausiliario privato addetto agli uffici e sezioni vendita dei depositi e delle rivendite dello Stato e dei magazzini di vendita;

Considerato che gli impiegati dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, dirigenti degli uffici vendita, sezioni vendita dei depositi e delle rivendite dello Stato sono dei gestori in economia del servizio cui sono addetti;

Considerato che i concessionari dei magazzini di vendita della stessa Amministrazione sono dei veri e propri appaltatori;

Ritenuto che il rapporto di lavoro dei dipendenti dei gestori e appaltatori predetti è un rapporto di impiego privato e che essi non possono essere compresi nel personale dell'Amministrazione predetta;

Ritenuto che nei riguardi dei dipendenti in questione non può trovare applicazione l'esclusione dal regime degli assegni familiari prevista dall'art. 2 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, per il personale delle Amministrazioni dello

Stato anche se ad ordinamento autonomo e che ad essi spettano gli assegni familiari a norma dell'art. 1, comma 1 del Regio decreto precitato;

Ritenuta l'opportunità che la corresponsione degli assegni familiari per i dipendenti di cui trattasi sia affidata alla gestione per il commercio;

Decreta:

La corresponsione degli assegni familiari, dovuti ai dipendenti dai gestori degli uffici vendita, delle sezioni vendita dei depositi e delle rivendite dello Stato, nonchè ai dipendenti dagli appaltatori dei magazzini di vendita dei generi di monopolio dello Stato, è affidata alla gestione assegni familiari del commercio, secondo le norme del Regio decreto legge 17 giugno 1937, n. 1048, del R. decreto 21 luglio 1937. n. 1239 e del contratto collettivo 3 agosto 1937, pubblicato nell'allegato n. 1191 del fascicolo n. 159 del 31 agosto 1937 del Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 gennaio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(501)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1937-XV.
Indennità ai funzionari di gruppo A dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette per servizi prestati nell'interesse dei privati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visti gli articoli 21, ultimo comma, e 36 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo in vigore per le imposte di fabbricazione degli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visto l'art. 7 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1935, n. 23, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno per il personale addetto agli Uffici tecnici erariali;

Considerato che il personale di gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, è anche, nell'interesse dei privati, chiamato ad assistere e controllare operazioni sottoposte a tributi fiscali;

Decreta:

Art. 1.

Ai funzionari del ruolo di gruppo *A* dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte di produzione che prestano servizio a carico di privati per l'assistenza alle operazioni sottoposte a tributi fiscali competono le indennità che per i funzionari civili addetti agli Uffici tecnici erariali sono stabilite dagli articoli 7, 9 e 11 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1924.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 settembre 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(516)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1938-XVI.
Nuova pubblicazione di uno schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 7 novembre 1902, n. 7132, col quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Macerata;

Visto il decreto Ministeriale 4 marzo 1937, n. 1059, col quale fu disposta la pubblicazione dello schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta Provincia;

Ritenuto che non essendo stata effettuata la inserzione nei giornali più diffusi della Provincia dell'avviso relativo alla pubblicazione del cennato decreto Ministeriale nei periodi di rito, occorre provvedere ad una nuova pubblicazione dello schema di elenco sopraindicato;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta una nuova pubblicazione del suindicato schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Macerata nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gli interessati potranno produrre opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Macerata è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(484)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del fiume Nera in provincia di Macerata (zona Calcare e Monte Bove).

Con decreto Ministeriale 1° febbraio 1938, n. 5464, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione forestale del bacino montano del fiume Nera, parte alta, zona di Calcare e Monte Bove, in territorio del comune di Ussita, previsti nel relativo progetto 19 marzo 1935 del Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Macerata.

(505)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare nel bacino montano del fiume Nera (parte alta) in provincia di Macerata.

Con decreto Ministeriale 1° febbraio 1938, n. 288, è stato approvato l'elenco dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione forestale del bacino montano del fiume Nera, parte alta, zona di S. Simone e Casali, in territorio del comune di Ussita, previsti nel relativo progetto 19 marzo 1935 del Comando di centuria della Milizia nazionale forestale di Macerata.

(506)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 4 gennaio 1938-XVI, è stata confermata in carica sino al 31 dicembre 1938-XVII, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Torino, composta dei signori:

Comm. dott. ing. Carlo Ferrari, ispettore nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presidente;
Gr. uff. Maestro Giuseppe Blanc, membro;
Comm. dott. ing. Franco Magni, radiocultore, membro;
Cav. Enrico Patria, impiegato amministrativo nell'Azienda di Stato pei servizi telefonici, segretario.

(460)

Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Genova.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 4 gennaio 1938-XVI, è stata confermata in carica sino al 31 dicembre 1938-XVII, la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Genova, composta dei signori:

Cav. uff. rag. Nicolao Pellati, vice ispettore Azienda di Stato per i Servizi telefonici, presidente;
Prof. Augusto Occhialini della Regia università di Genova, membro;
Maestro Pasquale Montani, direttore del Conservatorio di musica M. Paganini di Genova, membro;
Cav. uff. Ermete Galloni, capo ufficio telefonico, segretario.

(461)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Media dei cambi e dei titoli

del 7 febbraio 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,22
Francia (Franco)	62,35
Svizzera (Franco)	441 —
Argentina (Peso carta)	5,26
Belgio (Belga)	3,22
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,76
Danimarca (Corona)	4,251
Norvegia (Corona)	4,7845
Olanda (Fiorino)	10,6225
Polonia (Zloty)	360,70
Portogallo (Scudo)	0,8656
Svezia (Corona)	4,908
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,075
Id. 3,50% (1902)	70,60
Id. 3,00% Lordo	52,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	69,85
Id. id. 5 % (1936)	93,975
Rendita 5% (1935)	93,25
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,05
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,975
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,975
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,15
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,80

N. 31

Media dei cambi e dei titoli

dell'8 febbraio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,22
Francia (Franco)	62,35
Svizzera (Franco)	441 —
Argentina (Peso carta)	5,03
Belgio (Belga)	3,22
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,76
Danimarca (Corona)	4,251
Norvegia (Corona)	4,7845
Olanda (Fiorino)	10,6225
Polonia (Zloty)	360,70
Portogallo (Scudo)	0,8656
Svezia (Corona)	4,908
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,05
Id. 3,50% (1902)	70,60
Id. 3 % Lordo	52,20
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,175
Id. id. 5 % (1936)	94,025
Rendita 5% (1935)	93,325
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,10
Id. id. 5 % - Id. 1941	103 —
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,975
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,075
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,90

N. 32

Media dei cambi e dei titoli

del 9 febbraio 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	95,20
Francia (Franco)	62,25
Svizzera (Franco)	440,75
Argentina (Peso carta)	5,07
Belgio (Belga)	3,23
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,75
Danimarca (Corona)	4,[illegible]5
Norvegia (Corona)	4,7835
Olanda (Fiorino)	10,62[illegible]
Polonia (Zloty)	360,60
Portogallo (Scudo)	0,8654
Svezia (Corona)	4,907
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5919
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,2002
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,19
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50% (1906)	73,075
Id. 3,50% (1902)	70,50
Id. 3,00% Lordo	52,[illegible]0
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	70,[illegible]25
Id. id. 5 % (1936)	93,95
Rendita 5% (1935)	93,35
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,175
Id. id. 5 % - Id. 1941	103,05
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,0[illegible]5
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,875

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del tesoro

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.

2° Semestre 1937-XVI valevole per il 1° Semestre 1938-XVI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato.				
	a) Consolidati:				
1	Rendita 5% (netto) 1935	93,95	91,45	84,81	82,31
2	» 3,50% (netto) 1906	73,85	72,10	66,64	64,89
3	» 3,50% (netto) 1902	71,95	70,20	64,93	63,18
4	» 3% (lordo)	52,10	50,90	47,01	45,81
	b) Redimibili:				
5	Redimibile 3,50% 1934	71,70	69,95	64,71	62,96
6	Prestito Nazionale 1915 - 4,50%	99,30	97,05	89,60	87,35
7	» » 1916 - 5%	100,30	97,80	90,52	88,02
8	Obbligazioni delle Venezie 3,50%	90,20	88,45	81,36	79,61
9	Debito redimibile 4,75% (Legge 28-2-1924, n. 210)	490,77	478,90	442,88	431,01
10	» » 3,50% (Legge 24-12-1908, n. 731)	416,05	407,30	375,32	366,57
11	» » 3% (Legge 15-5-1910, n. 228)	381,10	373,60	343,74	336,24
12	Prestito Blount Pontificio (1866) 5% lordo	96,70	94,70	87,23	85,23
13	Obbligazioni pei lavori del Tevere 5%	442,80	432,80	399,52	389,52
14	» » » edilizi di Roma 5%	476,35	466,35	429,72	419,72
15	» lavori risanamento città di Napoli 5%	454,90	444,90	410,41	400,41
16	» Ferrovie Mediterranee-Adriatiche-Sicule 3%	298,10	292,32	268,87	263,09
17	» Strade Ferrate Romane 3%	395,30	389,52	356,35	350,57
18	» » » Tirreno 5%	454,30	444,30	409,87	399,87
19	» » » Maremmane 5%	460,30	450,30	415,27	405,27
20	» » » Vittorio Emanuele 3%	365,80	359,80	319,82	313,82
21	» » » Cuneo 3%	416,65	410,65	375,59	369,59
22	» » » Torino-Savona-Acqui 3%	357,45	351,45	322,31	316,31
23	» » » Udine-Pontebba 5%	415,75	406,04	375,15	365,44
24	» » » Lucca-Pistoia 3%	347,90	343,07	313,60	308,77
25	» » » Cavallermaggiore-Alessandria 3%	389,15	383,38	350,82	345,05
26	Obbligazioni Ferrovie Livornesi C. D. 3%	399,05	393,29	359,73	353,97
26-*bis*	» » » A. B. 3%				
27	» » Centrale Toscana e Asciano-Grosseto 5%	—	—	—	—
28	Azioni Ferrovie Cavallermaggiore - Brà	270 —	266,41	243,36	239,77
29	» » Brà Cantalupo-Castagnole-Mortara	210 —	—	—	—
	c) Buoni:				
30	Novennali - 1940 - 5%	103,80	101,30	93,67	91,17
31	» - 1941 - 5%	104,60	102,10	94,39	91,89
32	» - 1943 - 4% (15 Febbraio)	94,20	92,20	84,98	82,98
33	» - 1943 - 4% (15 Dicembre)	93,85	91,85	84,67	82,67
34	» - 1944 - 5%	100,60	98,10	90,79	88,29
	Titoli garantiti dallo Stato.				
35	Obbligazioni Ferrovie Sarde 3%	288,30	282,50	260,05	254,25
36	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4%	174 —	170 —	157 —	153 —
37	» speciali Credito Comunale e Provinciale 3,75%	410,12	400,75	370,05	360,68
38	» ordinarie » » 3,75%	851,75	833 —	768,45	749,70
39	Prestito Unificato Città di Napoli 5%	71,25	69,35	64,32	62,42
40	Cartelle Credito Fondiario Banco di Napoli 3,50%	453,75	445 —	409,25	400,50
41	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5%	488,35	475,85	440,77	428,27
42	» C.O.P. Istituto Ricostruzione Industriale 4½%	474,50	463,25	428,18	416,93
43	» C.O.P. Serie Elettr. Ferrovie dello Stato 4½%	478,80	467,55	432,05	420,80
44	I. R. I. Serie Speciale S.T.E.T. 4%	627,55	617,55	565,80	555,80
45	» Mare 4,50%	477,10	465,85	430,52	419,27
46	» Ferro 4,50%	476,50	465,25	429,98	418,73

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione.**

2° Semestre 1937-XVI valevole per il 1° Semestre 1938-XVI

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
47	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	516, 55	501, 55	466, 40	451, 40
48	» » » » 6,50 %	529, 35	513, 10	478, 04	461, 79
	Titoli di Stati Esteri				
49	Prestito Austriaco Conversione 4,50 %	494, 40	483, 15	446, 09	434, 84
50	» Polacco 7 %	510, 85	493, 35	461, 52	444, 02
	Obbligazioni fondiarie e equiparate.				
51	Banca d'Italia 3,75 %	470, 72	461, 35	424, 59	415, 22
52	Istituto Italiano Credito Fondiario - Roma 4 %	422, 45	412, 45	381, 21	371, 21
53	» » » » Conversione 4 %	430, 70	420, 70	388, 63	378, 63
54	» » » » 3,50 %	421, 10	412, 35	379, 87	371. 12
55	Istituto di Credito Fondiario Venezie - Verona 3,75 %	455, 02	445, 65	410, 46	401, 09
56	» » » » 4 %	428, 05	418, 05	386, 25	376, 25
57	» » » » Conversione 4 %	439, 05	429, 05	396, 15	386, 15
58	» » » Venezia Tridentina - Trento 4 %	421 —	411 —	379, 90	369, 90
59	» » » » » » Conv. 4%	444, 30	434, 30	400, 87	390, 87
60	» » » Friuli Orientale-Gorizia 4 %	430 —	420 —	388 —	378 —
61	» » » » » » Conver. 4 %	442, 50	432, 50	399, 25	389, 25
62	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	421, 40	411, 40	380, 26	370, 26
63	» » » » Conversione 4 %	426, 80	416, 80	385, 12	375, 12
64	» » Banco Sicilia Conversione 4 %	418.70	408, 70	377, 83	367, 83
65	» » » » 3,75 %	488, 37	479 —	440, 47	431, 10
66	» » » di Napoli 4 %	434, 95	424, 95	392, 46	382, 46
67	» » » » Conversione 4 %	447 —	437 —	403, 30	393, 30
68	Casse di Risparmio Provincie Lombarde 4 %	439, 25	429, 25	396, 33	386, 33
69	» » » » Conversione 4 %	451 —	441 —	406, 90	396, 90
70	» » » » 3,50 %	426, 65	417, 90	384, 86	376, 11
71	» » Bologna 4 %	425, 75	415, 75	384, 18	374, 18
72	» » » Conversione 4 %	435, 80	425, 80	393, 22	383, 22
73	» » » 3,50 %	421, 45	412, 70	380, 18	371, 43
74	Istituto Credito Fondiario dell' Istria Conversione 4 %	90, 50	88 —	81, 70	79, 20
75	Monte Paschi - Siena 4 %	431, 60	421, 60	389, 44	379, 44
76	» » » Conversione 4 %	436, 90	426, 90	394, 21	384, 21
77	» » » 3,50 %	416, 80	408, 05	376 —	367, 25
78	Opere Pie S. Paolo - Torino Conversione 4 %	453, 90	443, 90	409, 51	399, 51
79	» » » » 3,75 %	501, 17	491, 80	451, 99	442, 62
80	» » » » 3,50 %	412 —	403, 25	371, 68	362, 93
81	Istituto Cred. Impresa Pubblica Utilità 6 %	510, 85	495, 85	461, 27	446, 27
82	» » I. P. U. serie speciale Telefonica 6 %	513, 10	498, 10	463, 29	448, 29
83	» Nazionale Credito Edilizio 6 %	510, 55	495, 55	461 —	446 —
84	» » » » 3 ½ %	363, 85	355, 10	328, 34	319, 59
85	Consorzio Mutui danneggiati terremoto 4 %	421, 75	411, 75	380, 58	370, 58
86	» » » » Conversione 4 %	423, 65	413, 65	382, 29	372, 29
87	» Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	418, 60	408, 60	377, 74	367, 74
88	» » » » » Convers. 4 %	428, 90	418, 90	387, 01	377, 01
89	Istituto per il Credito Navale (serie speciale) 6 ½ %	521, 45	505, 20	470, 93	454, 68
90	» » » » (serie ordinaria) 6 ½ %	514, 85	498, 60	464, 99	448, 74
91	» Mobiliare Italiano 5 % (II emissione)	{ 1010, 25	985, 25	911, 73	886, 73
92	» » » 5 % (III emissione)				
93	Banca Nazionale del Lavoro 4 %	434, 15	424, 15	391, 74	381, 74
94	» » » » Conversione 4 %	436, 10	426, 10	393, 49	383, 49
95	Istituto Credito Fondiario Roma 5 %	470, 15	457, 65	424, 39	411, 89
96	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	422, 70	410, 20	381, 68	369, 18
97	Credito Fondiario Banco Napoli 5 %	477, 30	464, 80	430, 82	418.32
98	Monte dei Paschi di Siena 5 %	469, 50	457 —	423, 80	411, 30
99	Cassa di Risparmio Bologna 5 %	461, 50	449 —	416, 60	404, 10

(413)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di S. Prisco (Napoli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo col quale si è disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di S. Prisco (Napoli) ai sensi e per gli effetti di cui al capo VII del citato testo unico;

Dispone:

Il dott. Ranieri Vitale di Oreste è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di S. Prisco (Napoli) ed i signori avv. Giovanni Fiorentino, avv. Libero Tarsia in Curia di Ludovico e Federico Ricciardi fu Guglielmo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(477)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani) secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico;

Dispone:

Il rag. Giacomo Poma è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani) ed i signori cav. avv. Calcedonio Barresi, avv. Franco Barraco e rag. Francesco Poma sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(479)

Approvazione degli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Castel di Sangro (Aquila), di Bellizzi Irpino (Avellino), di Oppido Lucano (Potenza) e di Faggiano (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduti gli statuti-regolamenti delle Casse comunali di credito agrario di Castel di Sangro, in provincia di Aquila; di Bellizzi Irpino, in provincia di Avellino; di Oppido Lucano, in provincia di Potenza; di Faggiano, in provincia di Taranto;

Dispone:

Sono approvati gli statuti-regolamenti, allegati al presente provvedimento, delle Casse comunali di credito agrario specificate nelle premesse.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(503)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso ad 8 posti di custode nelle Regie accademie di belle arti, nei Regi conservatori di musica e nella Regia accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734; il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 8 posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Regie accademie di belle arti, dei Regi conservatori di musica e della Regia accademia d'arte

drammatica. Al concorso possono partecipare anche le donne; ad esse però potranno essere assegnati soltanto due dei posti messi a concorso.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di custodi in prova nella carriera del personale delle Regie accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia accademia d'arte drammatica e conseguiranno la nomina a custode se riconosciuti idonei dal Consiglio d'amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nella condizione di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina a custode.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 300, diminuito del 12 % a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Chi provenga da altre Amministrazioni statali conserverà il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione Generale delle antichità e belle arti - Divisione 3ª), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6 con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anno e non oltrepassato quella di 30.

Il detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i militari od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII; per la difesa delle Colonie dell'A. O. a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'A. O., produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8° ammissione alle scuole medie o licenza elementare. E' ammessa la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile;

9° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento per l'anno XVI, rilasciato dal Segretario Federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme svoltisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario dei Fasci all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal Segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario Federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini Sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

10° stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9 e 10 dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie e nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori della Commissione giudicatrice.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare, in caso di nomina a custode, qualunque residenza.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 3ª) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 6 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Nella formazione della graduatoria si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: Bottai.

(448)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a due posti di alunno d'ordine nelle Regie Accademie di belle arti, nei Regi Conservatori di musica e nella Regia Accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il regolamento 5 maggio 1918, n. 1852, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Visto il R. decreto 2 giugno 1932-X, n. 690;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933-XII, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Visto il decreto 7 ottobre 1937-XV, del Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVI;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a due posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°), nel ruolo del personale della carriera d'ordine delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica.

Al concorso possono partecipare anche le donne; ad esse, però, potrà essere assegnato soltanto uno dei posti messi a concorso.

Art. 2.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nella carriera d'ordine delle Regie Accademie di belle arti, dei Regi Conservatori di musica e della Regia Accademia d'arte drammatica e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine, con riserva di anzianità.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto un assegno lordo mensile di L. 425, diminuito del 12 per cento a norma del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e aumentato a norma dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, oltre l'aggiunta di famiglia, in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Coloro che provengano da altre Amministrazioni statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso predetto i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 3ª), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6, con l'indicazione precisa dell'indirizzo del concorrente;

2° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di 21 anno e non oltrepassato quella di 40.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Il limite di anni 40 è infine elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;

3° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo del casellario giudiziale;

6° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell' A. O., produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Gli aspiranti ex combattenti e invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale o in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'abituale residenza.

Gli aspiranti feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

8° licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente. E' ammessa la presentazione, in luogo del titolo originale, di copia autentica notarile;

9° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Gruppi Universitari Fascisti per l'anno XVI, rilasciato dal segretario federale. La iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'armi svoltisi per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario dei Fasci all'estero, in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario dei Fasci Italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

I cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino, dovranno documentare la loro iscrizione al Partito Fascista Sammarinese mediante certificato firmato dal Segretario di Stato agli affari esteri, mentre i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno presentare certificato d'iscrizione al Partito firmato dal Segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua e non è stata mai interrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Alla predetta ratifica da parte del Segretario o di uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito dovranno essere sottoposti anche i certificati dei cittadini Sammarinesi che risultino iscritti al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922;

10° fotografia recente del concorrente, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio;

11° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 9 e 11 dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati possono produrre anche altri titoli, che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine perchè il documento venga regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici.

Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5, purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare, firmato dal candidato, dei documenti e dei titoli presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina ad alunno, qualunque residenza.

Art. 4.

Le domande che perverranno al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti - Divisione 3ª) dopo il termine fissato nel precedente art. 3 del presente decreto, o che non saranno redatte in carta da bollo da L. 6 o corredate da tutti i documenti richiesti e redatti nella forma prescritta, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni in altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti o a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

I documenti e i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando di non avere nulla da eccepire in merito allo svolgimento ed all'esito del concorso.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

2° nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

3° nozioni di geografia, fisica e politica, d'Italia e delle sue colonie;

4° nozioni elementari di statistica.

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie di cui ai numeri 1 e 2.

I candidati ammessi alle prove orali dovranno dimostrare di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero. I concorrenti saranno avvisati a domicilio.

Art. 8.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali, avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti, e successivamente ad essi, coloro che prestino comunque lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

L'accettazione e la rinuncia della nomina da parte dei candidati vincitori del concorso debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare 20 giorni senza dichiarare per iscritto se accetta la nomina è dichiarato rinunciatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro: BOTTAI.

(449)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso a 160 posti di notaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto 13 ottobre 1937-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 242 del 16 successivo, col quale è stato indetto un concorso per esame a 160 posti di notaro;

Visto l'art. 9 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, contenente disposizioni sul conferimento dei posti di notaro;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a 160 posti di notaro, indetto col decreto citato, avranno luogo nei giorni 24, 25 e 26 marzo p. v. in Roma, nel Palazzo degli Esami, a via Girolamo Induno.

Roma, addì 9 febbraio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(517)

REGIA PREFETTURA DI NOVARA

Graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto direttore del pubblico macello di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto 4 marzo 1937-XV, n. 29478, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di veterinario condotto direttore del pubblico macello e del servizio zooiatrico e zootecnico del comune di Novara;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice di detto concorso, costituita con decreto Ministeriale 27 agosto 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre 1937-XV;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di veterinario condotto direttore del pubblico macello e del servizio zooiatrico e zootecnico del comune di Novara di cui al decreto Prefettizio 4 marzo 1937-XV, n. 29478, come in appresso formata:

1. Dott. Anglesio Carlo di Martino;
2. Dott. Morini Emilio di Rocco.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quello del comune di Novara.

Novara, addì 28 gennaio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: LETTA.

(453)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.